



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 680

Edilizia universitaria: sostegno agli interventi ai fini della partecipazione al V bando Legge 338/2000 - decreto MUR 1257/2021. Approvazione schemi di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e ACER Reggio Emilia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2022, N. 680

Edilizia universitaria: sostegno agli interventi ai fini della partecipazione al V bando Legge 338/2000 - decreto MUR 1257/2021. Approvazione schemi di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma e ACER Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

Visti:

- la legge 14 novembre 2000, n. 338, “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” e in particolare l’art. 1, comma 3, che dispone che con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei Rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e in particolare l’art. 144, comma 18, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall’art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e in particolare l’art. 15;

Visti in particolare:

- il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/2/2022) “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”;

- il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.39 del 16/2/2022) “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000”;

Vista la legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 “Sistema

Regionale Integrato di Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione” e ss.mm.ii. che:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione e a garantire l’uniformità su tutto il territorio regionale e istituisce l’Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;

- prevede che l’offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell’Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;

- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredi e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale triennale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione aa.aa. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, valido fino all’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa del piano per il triennio successivo, e che:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali per potenziare l’attrattività del sistema e capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, e che pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;

- definisce le tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale che ricomprendono gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, gli interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l’eventuale acquisto degli edifici oggetto dell’intervento e gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l’eventuale acquisto delle aree necessarie;

- prevede, con riferimento agli interventi di edilizia universitaria, che per le risorse che si renderanno eventualmente disponibili è demandata alla Giunta regionale la definizione degli interventi nel rispetto delle finalità e priorità sopraindicate;

Dato atto che il sopra citato Decreto ministeriale n. 1257/2021 disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie e che:

- all’art. 3 individua i Soggetti eleggibili al cofinanziamento,

tra i quali vi sono le università statali e gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;

- all'art. 4 individua i tipi di interventi e di spese ammissibili;
- all'art. 5 specifica la destinazione degli interventi ovvero che le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al medesimo decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

- all'art. 8 prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto richiedente, entro il limite massimo del settantacinque per cento del costo complessivo di ciascun intervento o programma unitario;

Dato atto inoltre che al fine di valorizzare gli impatti attesi sul territorio regionale delle opportunità di cofinanziamento rese disponibili dal sopra citato decreto ministeriale è stata condivisa, in sede di Conferenza Regione-Università, la necessità di prevedere un lavoro congiunto, anche in sede tecnica, per condividere le progettualità degli Atenei regionali anche al fine di valutare un cofinanziamento regionale tenuto conto che all'art. 7 del decreto è previsto tra i criteri di valutazione l'assegnazione di un punteggio fino a 10 punti nel caso di cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi;

Dato atto di quanto condiviso nella seduta della Conferenza Regioni-Università del 12 aprile 2022 come da verbale agli atti dell'Assessorato "Scuola, università, ricerca e agenda digitale";

Acquisite agli atti del Settore regionale "Educazione, Istruzione, Formazione e Lavoro" rispettivamente con note Prot. nn. 0424064/2022 e 0436680/2022 (Università di Bologna), nn. 0424540/2022 e 0431838/2022 (Università di Parma), nn. 042943/2022 e 0423888/2022 (Università di Modena e Reggio Emilia), n. 0431368/2022 (Acer Reggio Emilia) e n. 417644/2022 (Università di Ferrara), le richieste presentate dai soggetti per gli interventi che candideranno al bando nazionale, complete delle specifiche relativamente al numero di posti alloggio nonché del cofinanziamento richiesto alla Regione, come di seguito elencate:

- Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Realizzazione Studentato Re Viola e Studentato San Giuseppe Sposo - Bologna;

- Università di Parma - Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina - Parma;

- Università di Modena e Reggio Emilia - Recupero e riuso delle Residenze Bonacorsa e San Barnaba - Modena;

- ACER Azienda Casa ER di Reggio Emilia - Restauro e riqualificazione Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane (Palazzina M) - Reggio Emilia;

- Università di Ferrara - Restauro e risanamento del complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara;

Considerato che la richiesta complessiva di cofinanziamento regionale pervenuta da parte dei soggetti che si candideranno al bando nazionale di cui al sopracitato decreto ministeriale n. 1257/2021 ammonta complessivamente a euro 1.400.000,00;

Valutato che:

- aumentare la capacità ricettiva delle città di Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia e Ferrara è indubbiamente un'opportunità di rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizio-

ni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli Atenei e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;

- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità degli Atenei della regione tradizionalmente vocati ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;

- la realizzazione di residenze universitarie nelle aree di sviluppo degli insediamenti degli Atenei risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano;

Dato atto dell'alto numero di studenti fuori sede, che rende opportuno un intervento sulle sedi proposte per concorrere al soddisfacimento della domanda degli studenti fuori sede che nell'a.a. 2020/2021 sono stati:

- per l'Università di Bologna - sede di Bologna: 52.314 studenti fuori sede (pari al 74% del totale studenti iscritti alla sede considerata) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 70% degli studenti (36.383 studenti) proviene da altre regioni;

- per l'Università di Parma: 21.066 studenti fuori sede (pari al 70% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 68% degli studenti (14.259 studenti) proviene da altre regioni;

- per l'Università di Modena e Reggio Emilia: 19.521 studenti fuori sede (pari al 65% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 50% degli studenti (9.718 studenti) proviene da altre regioni;

- per l'Università di Ferrara: 23.132 studenti fuori sede (pari al 81% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 76% degli studenti (17.645 studenti) proviene da altre regioni;

Valutato che gli interventi sopradescritti consentono di concorrere a soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15;

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante "Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L. 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie" che sottolinea l'esigenza di potenziare l'offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari e approva, subordinatamente alla concessione ai soggetti proponenti dei finanziamenti di cui al V bando ministeriale ex L. 338/2000, la disponibilità sul proprio bilancio di euro 1,4 milioni per il cofinanziamento degli interventi sopraindicati;

Valutata pertanto l'opportunità di sostenere finanziariamente, con risorse a valere sul bilancio di ER.GO, gli interventi progettuali sopraelencati che interessano il territorio regionale ai fini della partecipazione all'avviso di cui al Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257, in ragione della loro coerenza con le finalità sopradescritte e con le priorità di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 211/2019 sopracitata, come segue:

Soggetto richiedente il cofinanziamento statale	sede	Immobile	Posti letto	Cofinanziamento RER attraverso ER.GO
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	Bologna	Studentato Re Viola - Via Filippo Re, 10	90	350.000,00
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	Bologna	Studentato San Giuseppe Sposo - Via Belinzona, 6	89	116.666,00
Università di Parma	Parma	Ex convento dei Frati Cappuccini - borgo Santa Caterina	61	233.333,00
Università di Modena e Reggio Emilia	Modena	Residenze Bonacorsa e San Barnaba	106	233.333,00
ACER di Reggio Emilia	Reggio Emilia	Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane (Palazzina M)	80	233.334,00
Università di Ferrara	Ferrara	Complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara	119	233.334,00

Ritenuto necessario, per quanto sopraesposto, tenuto conto dell'obiettivo di rispondere al fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli nonché di agire in coerenza alla missione di ER.GO, ed in particolare per sostenere gli interventi sopra definiti, di approvare gli schemi di protocolli di intesa tra le parti ed in particolare:

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Alma Mater Studiorum Università di Bologna di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Università di Parma di cui all'allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Università di Modena e Reggio Emilia di cui all'allegato 3) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO, Università di Modena e Reggio Emilia e Acer Reggio Emilia di cui all'allegato 4) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Università di Ferrara di cui all'allegato 5) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

nei quali sono definite le modalità e l'entità dell'apporto di ciascun ente alla realizzazione degli interventi nonché gli impegni delle parti;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2329 del 22 novembre 2019 "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";

- n. 771/2021 ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021" con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

- n. 111 del 31/1/2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le Leggi Regionali:

- n. 40 del 15 novembre 2001, "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

- n. 43 del 26 novembre 2001, "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 87 del 30 gennaio 2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa"; prorogata 2200

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- n. 2200 del 20 dicembre 2021 "Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'Ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di sostenere finanziariamente, con risorse a valere sul bilancio dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO, gli interventi progettuali di edilizia universitaria che interessano il territorio regionale ai fini della partecipazione al V bando Legge 338/2000 di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257, come segue:

Soggetto richiedente il cofinanziamento statale	sede	Immobile	Posti letto	Cofinanziamento RER attraverso ER.GO
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	Bologna	Studentato Re Viola - Via Filippo Re, 10	90	350.000,00
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	Bologna	Studentato San Giuseppe Sposo - Via Bellinzona, 6	89	116.666,00
Università di Parma	Parma	Ex convento dei Frati Cappuccini - borgo Santa Caterina	61	233.333,00
Università di Modena e Reggio Emilia	Modena	Residenze Bonacorsa e San Barnaba	106	233.333,00
ACER di Reggio Emilia	Reggio Emilia	Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane (Palazzina M)	80	233.334,00

Soggetto richiedente il cofinanziamento statale	sede	Immobile	Posti letto	Cofinanziamento RER attraverso ER.GO
Università di Ferrara	Ferrara	Complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara	119	233.334,00

2. di approvare gli schemi di protocolli di Intesa nei quali sono definite le modalità e l'entità dell'apporto di ciascun ente alla realizzazione degli interventi nonché gli impegni delle parti ed in particolare:

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Alma Mater Studiorum Università di Bologna di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Università di Parma di cui all'allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Università di Modena e Reggio Emilia di cui all'allegato 3) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO, Università di Modena e Reggio Emilia e Acer Reggio Emilia di cui all'allegato 4) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

– lo schema di Protocollo di intesa tra Regione, ER.GO e Università di Ferrara di cui all'allegato 5) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare mandato all'Assessore regionale alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale alla sottoscrizione dei Protocolli di Intesa di cui al precedente punto 2), prevedendo che lo stesso possa apportarvi in sede di sottoscrizione le modifiche o integrazioni non sostanziali che si renderanno eventualmente necessarie;

4. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, al fine di garantirne la più ampia diffusione;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

Allegato 1)**Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021**

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito ER.GO),
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' di BOLOGNA (di seguito UNIVERSITA')
di seguito indicati come le "Parti"

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022 definisce gli "Standard minimi dimensionali e qualitativi e

linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento, tra i quali vi sono le università statali e gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
 - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
 - a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
 - b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
 - c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 “Sistema Regionale Integrato di Interventi e

Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale e istituisce l'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
- prevede che l'offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

La deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 e che:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
 - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l'eventuale acquisto degli edifici oggetto dell'intervento;
 - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l'eventuale acquisto delle aree necessarie.

Vista la richiesta presentata dall'Università di Bologna, acquisita dal Settore "Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro" con Prot. n. 0424064/2022 (invio UNIBO Prot n. 90663 del 29/04/2022), integrata con nota Prot.n. 0436680/2022 di cofinanziamento regionale per complessivi euro **466.666,00** relativa ai seguenti interventi:

- 1. Studentato Re Viola - Via Filippo Re, 10 – Bologna**
- 2. Studentato San Giuseppe Sposo - Via Bellinzona, 6 - Bologna**

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Bologna è indubbiamente un'opportunità di rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con l'Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell'Ateneo di Bologna, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;
- la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano;
- l'alto numero di studenti fuori sede che si iscrivono all'Università di Bologna tanto che nell'anno accademico 2021/2022 sono stati 44.318 (pari al 52,7% del totale) quelli provenienti da altre regioni o dall'estero, inoltre nell'a.a. 2020/2021 nella sede di Bologna sono risultati 52.314 studenti fuori sede (pari al 74% del totale studenti iscritti alla sede considerata) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 70% degli studenti (36.383 studenti) proviene da altre regioni;
- gli interventi consentono di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante "*Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie*" che sottolinea l'esigenza di potenziare l'offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari ed evidenzia la disponibilità sul proprio bilancio di complessivi euro 1.400.000,00 da destinare al supporto regionale alla candidatura al V Bando ex L 338/2000 degli interventi di edilizia universitaria, quale contributo regionale agli stessi;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei seguenti interventi:

Intervento 1) Studentato Re Viola - Via Filippo Re, 10 - Bologna

Descrizione: Il progetto consiste nella realizzazione di uno Studentato denominato "Re Viola" attraverso la demolizione di un edificio esistente sito in via Filippo RE n. 10 e successiva ricostruzione di un nuovo fabbricato con aumento di superficie utile. Il nuovo edificio avrà un'altezza complessiva di 15 m e ospiterà un piano seminterrato e tre piani fuori terra. Lo studentato accoglierà 90 posti letto a tipologia ad albergo, con camere singole e bagni di pertinenza che si distribuiranno dal primo al terzo piano, mentre al piano terra saranno presenti i relativi servizi annessi, tra cui nuove aule universitarie, sale studio e laboratori didattici specifici. Inoltre dal primo al terzo piano sono previste anche la realizzazione di servizi per gli studenti come cucine e spazi per la socializzazione degli ospiti.

Quadro economico:

<i>Quadro A - Lavori</i>			
A1	Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 8.900.000,00	10%
A2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 367.400,00	10%
A	TOTALE QUADRO A Importo lavori a base di gara	€ 9.267.400,00	
<i>Quadro B - Somme a disposizione</i>			
B1	Forniture: Arredi	€ 149.850,00	22%
B2	Forniture: Attrezzature didattico scientifiche	€ 149.850,00	22%
B3	Imprevisti	€ 926.740,00	10%
B4	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 180.000,00	22%
B5	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali	€ 450.000,00	22%
B6	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	€ 18.000,00	22%
B7	Altro (Pulizie, sgomberi, traslochi, allacci)	€ 104.789,35	22%
B8	Incentivi	€ 185.348,00	
B9	Totale IVA Quadro A - Lavori	€ 926.740,00	
B10	Totale IVA Quadro B - Somme a disposizione	€ 324.221,66	
B11	Totale IVA Quadro A+B	€ 1.250.961,66	
B	TOTALE QUADRO B Importo somme a disposizione	€ 3.415.539,00	
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 12.682.939,00	
D	VALORE IMMOBILE	€ 6.150.000,00	
E	TOTALE INTERVENTO 338/2000 (C+D)	€ 18.832.939,00	

Intervento 2) Studentato San Giuseppe Sposo - Via Bellinzona, 6 - Bologna

Descrizione: Il progetto consiste nella realizzazione di uno Studentato denominato "San Giuseppe Sposo" attraverso la riconversione di circa 3.700 metri quadri dell'attuale Convento dei Frati Cappuccini di Via Bellinzona, 6 a Bologna. Tale superficie, oltre a ulteriori 3.500

metri quadri di spazi esterni facenti sempre parte del complesso conventuale, subordinatamente all'ottenimento del cofinanziamento del V bando 338/2000, sono stati promessi in usufrutto all'Ateneo di Bologna, a seguito di un Accordo Quadro stipulato nel marzo 2022 tra Provincia di Bologna dei Frati Minori Cappuccini (proprietario), Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (cofinanziatore per gli spazi in uso ai Frati) e Università di Bologna (usufruttuario). Lo studentato prevede la realizzazione di 89 posti alloggio oltre ai servizi annessi allo studentato stesso quali mensa, sale studio, spazi comuni, spazi all'aperto (chiostri) per attività motoria.

Quadro economico:

<i>Quadro A - Lavori</i>			
A1	Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 5.300.000,00	10%
A2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 200.000,00	10%
A	TOTALE QUADRO A Importo lavori a base di gara	€ 5.500.000,00	
<i>Quadro B - Somme a disposizione</i>			
B1	Forniture: Arredi	€ 148.185,00	22%
B2	Forniture: Attrezzature didattico scientifiche	€ 148.185,00	22%
B3	Imprevisti	€ 550.000,00	10%
B4	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 50.000,00	22%
B5	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali	€ 170.000,00	22%
B6	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	€ 6.800,00	22%
B7	Altro (Pulizie, sgomberi e traslochi)	€ 40.303,20	22%
B8	Incentivi	€ 110.000,00	
B9	Totale IVA Quadro A - Lavori	€ 550.000,00	
B10	Totale IVA Quadro B - Somme a disposizione	€ 178.964,20	
B11	Totale IVA Quadro A+B	€ 728.964,20	
B	TOTALE QUADRO B Importo somme a disposizione	€ 1.952.437,40	
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 7.452.437,40	
D	VALORE IMMOBILE	€ 7.100.000,00	
E	TOTALE INTERVENTO 338/2000 (C+D)	€ 14.552.437,40	

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Università, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti documentali e di quanto necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico dell'Università, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc).

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, l'Università provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Università si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo

a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con Regione ed ER.GO.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

La Regione, attraverso ER.GO, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale degli interventi sopraindicati, a rendere disponibile all'Università il cofinanziamento regionale complessivo pari di **euro 466.666,00** a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

ER.GO si impegna a mettere nelle disponibilità dell'Università le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi indicati al precedente art. 2 verranno candidati alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo di ciascun progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell'immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali.

Sulla scorta di quanto previsto dai quadri economici e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione dei progetti viene così stabilito:

Intervento 1) Studentato Re Viola - Via Filippo Re, 10 - Bologna

Costo dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile	€ 18.832.939,00
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 6.150.000,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale	€ 11.494.621,77
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 350.000,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 00,00
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 838.317,23

Intervento 2) Studentato San Giuseppe Sposo - Via Bellinzona, 6 - Bologna

Costo dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile	€ 14.552.437,40
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 7.100.000,00

di cui quota richiesta per cofinanziamento statale	€ 6.910.775,00
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 116.666,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 00,00
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 424.996,40

Il cofinanziamento regionale complessivo per gli interventi sopraindicati, previsto dal D.M. n. 1257/2021, è quindi pari a euro 466.666,00.

ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegata B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

ER.GO
Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Allegato 2)**Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e l'Università di Parma per la realizzazione di un intervento di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021**

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito ER.GO),
UNIVERSITA' di PARMA (di seguito UNIVERSITA')
di seguito indicati come le "Parti"

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022 definisce gli "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento, tra i quali vi sono le università statali e gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
 - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
 - a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
 - b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
 - c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 "Sistema Regionale Integrato di Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il

- territorio regionale e istituisce l’Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
 - prevede che l’offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell’Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
 - promuove la realizzazione, il riequilibrio e l’ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

La deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 e che:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
 - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l’eventuale acquisto degli edifici oggetto dell’intervento;
 - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l’eventuale acquisto delle aree necessarie.

Vista la richiesta di cofinanziamento regionale presentata dall’Università di Parma, acquisita dal Settore regionale “Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro” con note Prot.nn. 0424540 del 02/05/2022 e 0431838 del 03/05/2022, relativa al seguente intervento: **Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina – Parma.**

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Parma è indubbiamente un’opportunità di rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con l’Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell’anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell’Ateneo di

Parma, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;

- la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano;
- l'alto numero di studenti fuori sede che si iscrivono all'Università di Parma tanto che nell'anno accademico 2020/2021 vi sono stati 21.066 studenti fuori sede (pari al 70% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 68% degli studenti (14.259 studenti) proviene da altre regioni;
- gli interventi consentono di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante "Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L. 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie" che sottolinea l'esigenza di potenziare l'offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari e approva, subordinatamente alla concessione ai soggetti proponenti dei finanziamenti di cui al V bando ministeriale ex L. 338/2000, la disponibilità sul proprio bilancio di euro 1,4 milioni per il cofinanziamento degli interventi sopraindicati;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei seguenti interventi:

Intervento: Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina – Parma

Descrizione: adeguamento funzionale dell'Ex Convento dei Cappuccini di Santa Caterina a Parma: recupero dell'edificio storico e soggetto a vincolo architettonico, con la sua riconversione a studentato e a spazi di supporto a tale destinazione principale.

Quadro economico:

A)	PER LAVORI		
a.1	opere civili	€ 6.621.427,65	
a.2	costi per la sicurezza non ribassabili	€ 198.642,83	
	A) TOTALE LAVORI	€ 6.820.070,48	
B)	ALTRE SPESE		
b.1	forniture: arredi	€ 101.565,00	
b.2	forniture: attrezzature didattico-scientifiche	€ 101.565,00	
b.3	imprevisti	€ 682.007,05	
b.5	oneri per spese tecniche esterne	€ 1.490.000,00	
b.6	oneri previdenziali su spese tecniche esterne	€ 59.600,00	
b.8	incentivi	€ 136.401,41	
b.9	IVA 10% su A) - Lavori	€ 682.007,05	
b.10.1	IVA 10% su b.3) - Imprevisti	€ 68.200,70	
b.10.2	IVA 22% su b.1), b.2), b.5) e b.6)	€ 385.600,60	
	B) TOTALE ALTRE SPESE	€ 3.706.946,81	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 10.527.017,29	

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Università, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti documentali e di quanto necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico dell'Università, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc).

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, l'Università provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Università si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con Regione ed ER.GO.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

La Regione, attraverso ER.GO, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale, a rendere disponibile all'Università il cofinanziamento regionale complessivo pari di **euro 233.333,00** a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

ER.GO si impegna a mettere nelle disponibilità dell'Università le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento indicato al precedente art. 2 verrà candidato alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo del progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell'immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali.

Sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione del progetto viene così stabilito:

Intervento: Restauro e adeguamento funzionale dell'ex Convento dei frati Cappuccini di borgo Santa Caterina – Parma.

Costo dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile	€ 13.457.457,29
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 2.930.440,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale	€ 8.445.894,21
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 233.333,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 00,00
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 1.847.790,08

Il cofinanziamento regionale previsto dal D.M. n. 1257/2021 è pari a euro 233.333,00.

ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegata B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

ER.GO
Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori

Università di Parma

Allegato 3)**Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e l'Università di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di un intervento di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021**

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito ER.GO),
UNIVERSITA' di MODENA E REGGIO EMILIA (di seguito UNIVERSITA')
di seguito indicati come le "Parti"

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" in particolare l'art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022 definisce gli "Standard minimi dimensionali e qualitativi e

linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento, tra i quali vi sono le università statali e gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
 - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
 - a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
 - b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
 - c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 “Sistema Regionale Integrato di Interventi e

Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale e istituisce l'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
- prevede che l'offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

La deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 e che:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
 - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l'eventuale acquisto degli edifici oggetto dell'intervento;
 - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l'eventuale acquisto delle aree necessarie.

Vista la richiesta di cofinanziamento regionale presentata dall'Università di Modena e Reggio Emilia, acquisita dal Settore regionale "Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro" con note Prot.n. 042943 del 29/04/2022 e 0423888 del 02/05/2022, relative al seguente intervento: **Recupero e riuso Residenze Bonacorsa e San Barnaba – Modena.**

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Modena è indubbiamente un'opportunità di

- rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con l'Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;
 - la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano;
 - l'alto numero di studenti fuori sede che si iscrivono all'Università di Modena e Reggio Emilia tanto che nell'anno accademico 2020/2021 vi sono stati 19.521 studenti fuori sede (pari al 65% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 50% degli studenti (9.718 studenti) proviene da altre regioni; in particolare nella sede di Modena vi sono stati 11.200 studenti iscritti fuori sede (pari al 61% del totale iscritti nella medesima sede), di cui provenienti da altre regioni per il 59%;
 - gli interventi consentono di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante “*Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie*” che sottolinea l'esigenza di potenziare l'offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari ed evidenzia la disponibilità sul proprio bilancio di complessivi euro 1.400.000,00 da destinare al supporto regionale alla candidatura al V Bando ex L 338/2000 degli interventi di edilizia universitaria, quale contributo regionale agli stessi;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei seguenti interventi:

Recupero e riuso Residenze Bonacorsa e San Barnaba – Modena

Descrizione: L'intervento prevede il recupero e riuso di due edifici nel centro storico di Modena attraverso la rifunzionalizzazione in residenze universitarie per, rispettivamente, 70 e 36 nuovi posti alloggio. Gli interventi fanno parte di un programma unitario d'intervento.

Quadro economico:

		Importi lordo con iva IVA
A	Lavori	
	Totale quadro A	€ 9.323.424,00
B	Sicurezza	€ 268.576,00
	Totale quadro B	€ 268.576,00
C	Somme a disposizione	
	c01) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 110.000,00
	c02) Rilievi accertamenti e indagini	€ 122.000,00
	c03) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 122.000,00
	c04) Imprevisti	€ 959.200,00
	c05) Acquisizione aree o immobili	
	c06) Accantonamento di cui all'ex art. 12 del D.P.R. 207/2010	€ 287.760,00
	c07) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in esecuzione. Le spese comprendo anche gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.	€ 2.097.790,00
	c08) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 30.500,00
	c09) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	€ 6.100,00
	c10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste	€ 237.265,60
c.11) Modifiche ai contratti	€ 1.221.440,00	
Totale quadro C	€ 5.194.055,60	
D	D1 - Arredi e attrezzature didattico-scientifiche	€ 646.600,00
	Totale quadro D	€ 646.600,00
	COMPLESSIVO	€ 15.432.655,60

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Università, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti documentali e di quanto necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico dell'Università, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc).

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, l'Università provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Università si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con Regione ed ER.GO.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

La Regione, attraverso ER.GO, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale, a rendere disponibile all'Università il cofinanziamento regionale complessivo pari di **euro 233.333,00** a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

ER.GO si impegna a mettere nelle disponibilità dell'Università le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento indicato al precedente art. 2 verrà candidato alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo del progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell'immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali.

Sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione del progetto viene così stabilito:

Recupero e riuso Residenze Bonacorsa e San Barnaba – Modena

Costo dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile	€ 22.637.800,60
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 7.205.145,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale	€ 10.868.956,00
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 233.333,00

di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 00,00
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente IVA inclusa (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 3.948.766,60
di cui spese di arredi e attrezzature a carico del soggetto richiedente (IVA inclusa)	€ 381.600,00

Il cofinanziamento regionale previsto dal D.M. n. 1257/2021 è pari a euro 233.333,00.

ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

ER.GO
Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori

Università di Modena e
Reggio Emilia

Allegato 4)**Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021**

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito "ER.GO")
Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (di seguito "ACER Reggio Emilia")
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito "Università")
di seguito indicati come le "Parti"

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", in particolare l'art. 1, comma 3, dispone che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", dettando, in particolare agli articoli 13, 14, 15,

16 e 17, la disciplina relativa alle strutture residenziali e collegi universitari legalmente riconosciuti;

Il Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) definisce gli “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”;

Il Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento:
 - a) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;
 - c) gli organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l'edilizia residenziale pubblica;
 - d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;
 - f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;
 - g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;
 - h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
 - i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
 - j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
 - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle

vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;

- a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
- b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
- c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 "Sistema Regionale Integrato di Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale e istituisce l'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
- prevede che l'offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

La deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 :

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
 - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l'eventuale acquisto degli edifici oggetto dell'intervento;
 - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l'eventuale acquisto delle aree necessarie.

Premesso altresì che:

La legge regionale 8 agosto 2021 n. 24 ha istituito sul territorio della regione Emilia-Romagna, per effetto della trasformazione degli I.A.C.P., le Aziende Casa Emilia-Romagna, enti pubblici economici, articolati territorialmente a livello provinciale, dotati di personalità giuridica e di autonomia, patrimoniale e contabile.

Compito istituzionale primario delle ACER istituite dalla Regione Emilia-Romagna sul proprio territorio (articolo 41, comma 1, lettera a) legge regionale 24/2001) è "*la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp)*".

Ai fini del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta di cofinanziamento da candidare al V Bando ministeriale legge 338/2000 le ACER, (ACER Reggio Emilia tra queste) sono "*aziende per l'edilizia residenziale pubblica*" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.M. 1257/2021; nel contempo, le ACER hanno natura di azienda regionale in quanto, pur se partecipate esclusivamente da Province e Comuni per effetto di conferimento da parte della Regione all'atto della loro istituzione (articolo 40 legge regionale 24/2001): (i) gestiscono oltre il 95% del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica presente sul territorio Regionale, ERP che rappresenta il nucleo fondamentale delle politiche regionali relative all'Edilizia Residenziale Sociale nonché l'oggetto principale delle direttive regionali per il coordinamento dei relativi interventi; (ii) le ACER sono soggette al controllo della Regione, ai sensi dell'articolo 47 legge regionale 24/2001; (iii) in presenza di irregolarità, la Regione può sostituirsi ai Comuni e alle province per la rimozione del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Azienda (articolo 47, comma 7, legge regionale 24/2001).

ACER Reggio Emilia rientra pertanto tra i soggetti eleggibili al cofinanziamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 1257/2021 quale "*azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica*", come peraltro confermato dalla struttura incaricata dal MUR a fronte di apposita richiesta di chiarimenti inoltrata da ACER Reggio Emilia in data 5 aprile 2022.

ACER Reggio Emilia gestisce attualmente, nel Comune di Reggio Emilia, quattro residenze universitarie, per un totale di 99 posti alloggio (non rientranti tra i posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale per il diritto allo studio considerati dal MUR ai fini del D.M. 1257/2021).

Vista la richiesta di cofinanziamento regionale presentata da ACER Reggio Emilia, acquisita dal Settore regionale "Educazione, Istruzione, Formazione e Lavoro" con Prot. n. 0431368 del 03 maggio 2022 relativa al seguente intervento: *"Restauro, riqualificazione architettonica e funzionale della Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane ("Palazzina M"), in Reggio nell'Emilia, all'interno del Parco Innovazione nell'ambito di riqualificazione ex Officine Meccaniche Reggiane, per l'insediamento di una struttura residenziale universitaria"*.

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Reggio Emilia è indubbiamente un'opportunità di rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con l'Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;
- la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano in entrambi i principali centri nei quali hanno sede i poli universitari di UniMoRe;
- nell'anno accademico 2019/2020, su un totale di 10.773 iscritti ai Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale e Corsi di laurea magistrale a ciclo unico della sede di Reggio Emilia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, gli iscritti residenti nella provincia di Reggio Emilia sono stati 3.526 (pari al 33% del totale), gli iscritti provenienti da altre regioni sono stati 2.568 (pari al 24% del totale) e gli iscritti provenienti da altre province della regione Emilia-Romagna sono stati 4.599 (pari al 43% del totale);
- a fonte del predetto numero di iscritti fuori sede, il numero di posti alloggio in residenze universitarie gestite da UniMoRe o da ER.GO nel Comune di Reggio Emilia è complessivamente pari a 166, dei quali 35 gestiti da UniMoRe e 131 gestiti da ER.GO;
- l'elevato numero di studenti fuori sede iscritti ai Corsi attivi presso la sede di Reggio Emilia dell'Università (pari al 67% del totale degli iscritti) e il numero di posti alloggio disponibili evidenziano che il fabbisogno di posti alloggio è superiore rispetto all'attuale disponibilità abitativa;
- l'intervento previsto consente di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Considerato che verrà sottoscritto un successivo “Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5 comma 6 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la realizzazione di una struttura residenziale universitaria in Reggio nell’Emilia all’interno del Parco Innovazione nell’ambito di riqualificazione ex Officine Meccaniche Reggiane” - in corso di definizione - tra Università, Comune di Reggio Emilia, ACER Reggio Emilia e STU Reggiane s.p.a. (nel seguito “*Atto di Accordo*”), che sottolinea l’esigenza di potenziare l’offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari e definisce, subordinatamente alla concessione ad ACER Reggio Emilia dei finanziamenti di cui al bando ministeriale ex L. 338/2000, i presupposti per la copertura finanziaria della quota non oggetto di cofinanziamento ministeriale dell’intervento per la realizzazione della struttura residenziale universitaria, quota garantita da STU Reggiane s.p.a.;

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante “*Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie*” che sottolinea l’esigenza di potenziare l’offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari ed evidenzia la disponibilità sul proprio bilancio di complessivi euro 1.400.000,00 da destinare al supporto regionale alla candidatura al V Bando ex L 338/2000 degli interventi di edilizia universitaria, quale contributo regionale agli stessi;

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione da parte di ACER Reggio Emilia, in partenariato pubblico-privato con il Comune di Reggio Emilia, UniMoRe e STU Reggiane s.p.a., del seguente intervento: “*Restauro, riqualificazione architettonica e funzionale della Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane (“Palazzina M”), in Reggio nell’Emilia all’interno del Parco*

Innovazione, nell'ambito di riqualificazione ex Officine Meccaniche Reggiane, per l'insediamento di una struttura residenziale universitaria".

Quadro economico:

Quadro Economico (escluso spese tecniche eccedenti lo 0,5%)	€ 11.170.660,14
Spese tecniche	€ 1.009.281,55
Arredi	€ 550.000,00
Valore usufrutto	€ 2.750.000,00
Quota Interessi	€ 1.054.000,00
Totale intervento	€ 16.533.941,69

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

ACER Reggio Emilia, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti, documenti e quanto altro necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico di ACER Reggio Emilia, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc), ferme restando le pattuizioni dell'Atto di Accordo nella disciplina dei rapporti interni tra ACER Reggio Emilia, Università, Comune e STU Reggiane s.p.a..

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, ACER Reggio Emilia provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ACER Reggio Emilia si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con la Regione ed ER.GO nel caso siano diverse rispetto a quelle previste dall'Atto di Accordo.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

La Regione, attraverso ER.GO, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale, a rendere disponibile ad ACER Reggio Emilia il cofinanziamento regionale pari a euro 233.334,00 a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

ER.GO si impegna a mettere nelle disponibilità di ACER Reggio Emilia le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

UniMoRe si impegna, confermando quanto previsto dall'Atto di Accordo, a prestare ogni collaborazione in favore di ACER Reggio Emilia ai fini della predisposizione della richiesta di cofinanziamento, anche ponendo a disposizione la totalità dei dati in suo possesso necessari o utili alla completa elaborazione della richiesta medesima, con particolare riferimento ai dati inerenti alcuni criteri di valutazione indicati dall'articolo 7 del D.M. 1257/2021 e ai documenti indicati dall'articolo 6 del D.M. 1257/2021 aventi ad oggetto "la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione".

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento indicato al precedente articolo 2 verrà candidato alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo di ciascun progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell'immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali.

Sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione del progetto viene così stabilito:

Costo dell'intervento comprensivo del valore di acquisizione della disponibilità dell'immobile da parte di ACER Reggio Emilia (comprensivo quota interessi)	€ 16.533.941,69
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 687.500,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale (QE + immobili + arredi)	€ 10.640.995,11
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 233.334,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 972.112,58
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 4.000.000,00

Il cofinanziamento regionale complessivo per l'intervento sopraindicato, previsto dal D.M. n. 1257/2021, è quindi pari a euro 233.334,00.

ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al

completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

ER.GO

Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori

ACER Reggio Emilia

Allegato 5)**Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e l'Università di Ferrara per la realizzazione di un intervento di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021**

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito ER.GO),
UNIVERSITÀ di FERRARA (di seguito UNIVERSITÀ)
di seguito indicati come le “Parti”

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” in particolare l’art. 1, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L’art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce le “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022 definisce gli “Standard minimi dimensionali e qualitativi e

linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”;

Il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento, tra i quali vi sono le università statali e gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
 - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
 - a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
 - b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
 - c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 “Sistema Regionale Integrato di Interventi e

Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale e istituisce l'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
- prevede che l'offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica;

La deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 e che:

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
 - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l'eventuale acquisto degli edifici oggetto dell'intervento;
 - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l'eventuale acquisto delle aree necessarie.

Vista la richiesta di cofinanziamento regionale presentata dall'Università di Ferrara, acquisita dal Settore regionale "Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro" con Prot.n. 417644 del 28/04/2022, relativa al seguente intervento: **Restauro e risanamento del complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara.**

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Ferrara è indubbiamente un'opportunità di

- rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che a vario titolo hanno rapporti con l'Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell'Ateneo di Ferrara, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;
 - la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano;
 - l'alto numero di studenti fuori sede che si iscrivono all'Università di Ferrara tanto che nell'anno accademico 2020/2021 vi sono stati 23.132 studenti fuori sede (pari al 81% del totale studenti iscritti) e, rispetto al totale dei fuori sede, il 76% degli studenti (17.645 studenti) proviene da altre regioni;
 - gli interventi consentono di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante "*Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie*" che sottolinea l'esigenza di potenziare l'offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari ed evidenzia la disponibilità sul proprio bilancio di complessivi euro 1.400.000,00 da destinare al supporto regionale alla candidatura al V Bando ex L 338/2000 degli interventi di edilizia universitaria, quale contributo regionale agli stessi;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione del seguente intervento: **Restauro e risanamento del complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara.**

Descrizione:

Restauro e risanamento conservativo dell'edificio principale e di n. 2 scuderie del complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara, da destinare a residenza per studenti universitari e servizi connessi.

Quadro economico:

G.1	Lavori e forniture	
G.1.1	Lavori e forniture (IVA esclusa)	10.450.100,00 €
G.1.2	Oneri per la sicurezza	313.503,00 €
G.1.3	IVA	1.076.360,30 €
G.1.4	Imprevisti (max 10% di G.1.1+G.1.2+G.1.3)	1.183.996,33 €
G.1.5	Spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto architettonico (max 0,5% di G.1.1+G.1.2+G.1.3+G.1.4)	65.119,80 €
G.1.6	Totale (G.1.1+G.1.2+G.1.3+G.1.4+G.1.5)	13.089.079,43 €
G.2	Acquisti ed espropri	
G.2.1	Acquisto o esproprio area o fabbricato (IVA inclusa)	- €
G.2.1.1	Il soggetto richiedente recupera l'IVA	- €
G.2.2	Oneri fiscali su acquisto o esproprio	- €
G.2.3	Totale (G.2.1+G.2.2)	- €
G.3	Valore dell'immobile (aree ed edifici)	
G.3.1	Valore dell'immobile	4.000.000,00 €
G.4.	Totale dell'intervento	
G.4.1	Totale lavori, acquisti, espropri (G.1.6+G.2.3)	13.089.079,43 €
G.4.2	Valore immobile (G.3.1)	4.000.000,00 €
G.4.3	Totale (G.4.1+G.4.2)	17.089.079,43 €
G.4.4	Totale complessivo dell'intervento (IVA inclusa)	17.089.079,43 €
G.5.	Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche	
G.5.1	Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (solo per interventi di tipologia A1, B e C) (iva esclusa)	314.207,65 €
G.5.2	IVA	69.125,68 €
G.5.3	Totale (G.5.1+G.5.2)	383.333,33 €
G.5.4	Altre spese non cofinanziabili (rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, stime immobiliari; spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.) (IVA inclusa)	3.425.993,31 €
G.6.	Quantificazione dell'importo cofinanziabile	
G.6.1	Totale lavori, acquisti, espropri (G.4.1)	13.089.079,43 €

G.6.2	Valore dell'immobile (articolo 8, comma 5, D.M. n. 1.257) utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente (\leq G.6.1)	4.000.000,00 €
G.6.3	Totale dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile (G.6.1+G.6.2)	17.089.079,43 €
G.6.4	Cofinanziamento a carico dello Stato per lavori, acquisti, espropri (importo \leq al totale dell'intervento, ovvero $G.6.4 \leq G.6.1$, e $\leq 75\%$ di G.6.3)	12.816.809,57 €
G.6.5	Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente per lavori, acquisti, espropri (G.6.3-G.6.4)	4.272.269,86 €
G.6.6	Cofinanziamento a carico del soggetto richiedente al netto del valore dell'immobile (G.6.5-G.6.2)	272.269,86 €
G.6.7	Cofinanziamento a carico dello Stato per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (importo ≤ 2.500 €/p.a. e $\leq 75\%$ di G.5.3)	287.500,00 €
G.6.8	Totale cofinanziamento a carico dello Stato (G.6.4+G.6.7)	13.104.309,57 €
G.6.9	Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (G.5.3-G.6.7)	95.833,33 €
G.6.10	Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente al netto del valore dell'immobile (G.6.6+G.6.9)	368.103,19 €
G.6.11	Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente incluse le altre spese non cofinanziabili (G.6.10+G.5.4)	3.794.096,50 €
G.7.	Fonti di copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente	
G.7.1	Importo del finanziamento con risorse proprie	3.060.762,50 €
G.7.2	Importo del finanziamento con contributo di Regione/Provincia Autonoma	233.334,00 €
G.7.3	Importo del finanziamento con fondi statali per l'edilizia residenziale pubblica	- €
G.7.4	Importo altre fonti (Comune di Ferrara)	500.000,00 €
G.7.5	Importo complessivo (G.7.1+G.7.2+G.7.3+G.7.4 \geq G.6.10)	3.794.096,50 €

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Università, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti documentali e di quanto necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico dell'Università, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc).

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, l'Università provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'Università si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con Regione ed ER.GO.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

La Regione, attraverso ER.GO, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale, a rendere disponibile all'Università il cofinanziamento regionale pari di **euro 233.334,00** a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

ER.GO si impegna a mettere nelle disponibilità dell'Università le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

ART. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'intervento indicato al precedente art. 2 verrà candidato alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo del progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell'immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali.

Sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione del progetto viene così stabilito:

Intervento: Restauro e risanamento del complesso edilizio dell'Ippodromo Comunale di Ferrara

Costo dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile	€ 20.898.406,07
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 4.000.000,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale	€ 13.104.309,57
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 233.334,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 500.000,00
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 3.060.762,50

Il cofinanziamento regionale previsto dal D.M. n. 1257/2021 è pari a euro 233.334,00.

ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

ER.GO
Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori

Università degli Studi
di Ferrara